



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI BARI SEZ. STACCATA DI LECCE

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |          |         |                       |
|--------------------------|----------|---------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | BOTTAZZI | COSIMO  | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GABRIELI | GASPARE | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | PANICO   | FELICE  | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |          |         |                       |
| <input type="checkbox"/> |          |         |                       |
| <input type="checkbox"/> |          |         |                       |
| <input type="checkbox"/> |          |         |                       |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 1531/05  
spedito il 06/06/2005
- avverso la sentenza n° 20/03/2005  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BRINDISI  
proposto dall'ufficio: COMUNE DI [REDACTED]

controparte:

[REDACTED]

difeso da:

PAG. JACOVIELLO ARNALDO

Atti impugnati:

- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. I.C.I. 2000
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. I.C.I. 2001
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. I.C.I. 2002

SEZIONE

N° 24

REG. GENERALE

N° 1531/05

UDIENZA DEL

21/11/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

34/24/12

PRONUNCIATA IL:

21/11/2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

05/03/2012

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
Pierluigi Taurino

[Signature]



[Handwritten mark]

## FATTO E DIRITTO

Il rappresentante legale della [REDACTED] ricorreva avverso il rifiuto tacito del Comune di Brindisi all'istanza di rimborso I C I relativa agli anni dal 2000 al 2002.

Con tale ricorso, il contribuente premetteva di avere richiesto al Comune di [REDACTED] il rimborso di complessivi € 38.265,66 in conformità all'art. 13 del D.Lgs. n. 504/92 avendo ritenuto che l'I C I versata per gli anni dal 2000 al 2002 non era dovuta in quanto gli immobili interessati avevano il riconoscimento del "carattere rurale" e che il Comune non aveva dato alcuna risposta.

Il ricorrente, tra l'altro, faceva presente che il fabbricato era considerato rurale ex lege, essendo adibito all'attività agricola e nel quale si svolgeva la manipolazione, trasformazione, lavorazione, ammasso ed alienazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci ex art. 29 lettera c), e 39 lettera a), del D.P.R. n. 917/1986.

Il ricorrente proseguiva, evidenziando che l'art. 2 del D.P.R. n. 139/1998, che introduceva l'automatismo della ruralità per i fabbricati strumentali per le attività agricole, induceva a ritenere che dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 139 - 23-3-1998 ( dal 27-5-1998 ) il legislatore aveva inteso sottrarre, comunque, all'imposizione fiscale di ogni tipo, I C I compresa, quei fabbricati, anche se censiti con propria rendita e con categoria catastale C o D, anche se non asserviti a terreni.

La Commissione Tributaria adita, con decisione n. 20 -3-05 del 7-2-2005, accoglieva il ricorso e per gli effetti condannava il Comune di [REDACTED] al rimborso della somma di € 38.265,66 oltre gli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo. Spese compensate.

Avverso tale sentenza, ricorreva in appello il Comune di [REDACTED] il quale, innanzitutto, eccepiva la mancanza del presupposto della ruralità dell'immobile in questione poiché la Cooperativa [REDACTED] non svolgeva un'attività prettamente agricola in quanto era dedita prevalentemente ad attività di tipo commerciale.

Inoltre, osservava l'appellante, la Cooperativa de quo non aveva dimostrato che l'immobile in parola era rurale perché strumentale ad una attività agricola.

Infine, il Comune di ████████ evidenziava che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 504/92, la richiesta di rimborso relativa all'I C I 2000 era tardiva in quanto pervenuta il 19-12-2003, oltre il termine triennale previsto da detto articolo.

Il contribuente si costituiva in giudizio e presentava delle controdeduzioni, con le quali ribadiva, sostanzialmente, quanto sostenuto dinanzi ai primi giudici.

Il contribuente, inoltre, presentava successive e distinte memorie illustrative.

All'odierna udienza di discussione, mentre nessuno è comparso per il Comune di ████████, il difensore del contribuente si riporta ai suoi scritti difensivi e chiede il rigetto dell'appello, con condanna delle spese processuali a carico del Comune.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione emessa dai primi giudici va senz'altro confermata.

In relazione alla ruralità dei fabbricati, il D.L. n. 557 del 1993, art. 9 commi 3 e 3 bis convertito nella L. n. 133/94, sancisce che la stessa è desunta dalla circostanza che l'immobile deve essere utilizzato per funzioni strumentali all'attività agricola.

Il più recente intervento legislativo incidente nella materia è rappresentato dal D.L. n. 207 del 2008 art. 23, c. 1 bis, convertito nella L. n. 14 del 2009 che così recita: "ai sensi e per gli effetti della L. 27-7-2000 n. 212 art. 1 c. 2, l'art. 2 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 504/92 deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30-12-1993 n. 557, art. 9 convertito nella L. n. 133 del 26-2-1994 e successive modificazioni.

La norma, mediante il richiamo al 2° c. dell'art. 1 della L. n. 212/2000 è dichiarata espressamente disposizione di interpretazione autentica.

3

Si tratta, invero, di una disposizione che intervenendo su una materia oggetto di differenziati orientamenti interpretativi, sia in giurisprudenza che in dottrina, chiarisce definitivamente, dopo tante incertezze, che i fabbricati rurali non sono soggetti ad I C I.

Lo fa colmando una lacuna avvertita da tutti gli interpreti, stabilendo un diretto collegamento tra riconoscimento della ruralità e normativa I C I, definendo il senso della disposizione fondamentale in materia circa il concetto di "fabbricato" il cui possesso è il presupposto dell'imposizione. Ciò significa che qualora un "fabbricato" sia stato classificato come rurale, per gli immobili strumentali alle attività agricole, resta precluso ogni accertamento in funzione della pretesa assoggettabilità all'I C I del fabbricato.

Allo stesso modo e, in senso inverso, qualora il fabbricato non sia stato catastalmente classificato come rurale, il proprietario che ritenga, tuttavia, sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, non avrà altra strada che impugnare la classificazione operata al fine di ottenere la relativa variazione.

Orbene, l'art. 9 del D.L. 30-12-1993 n. 557, convertito nella L. n. 133/1994 e successive modificazioni sancisce: "ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. e in particolare destinate: .....i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative .....".

Non vi è dubbio che il caso di specie rientra nella previsione di tale norma poiché riguarda fabbricati che sono di proprietà di una cooperativa di produttori agricoli e nei quali si svolge un'attività esclusivamente agricola.

La natura agricola della Cooperativa, la si evince dalla copia del certificato, rilasciato in data 14-10-2004 n. prot. C E W/6001/2004/C B R 0095, della Camera di Commercio Industria Artigianato agricoltura di [REDACTED]

Inoltre, la Prefettura di [redacted] con atto del 19-1-2005 n. 6344/2 di prot. (depositato in copia), ha certificato che la società in questione era iscritta nel registro prefettizio delle cooperative al n. 182 della sezione III Agricola.

Né può essere accolta l'eccezione formulata dal Comune di [redacted] in merito alla decadenza in cui era incorsa la Cooperativa ad ottenere il rimborso dell'importo relativo all'I C I dell'anno 2000.

Infatti, il triennio per richiedere il rimborso scadeva il 20-12-2003, mentre la relativa domanda era stata spedita, con raccomandata a. r., il 18-12-2003, nei termini previsti dalla legge, poiché occorreva considerare quale dies a quo, il giorno della spedizione e non quello della ricezione (19-12-2003) della raccomandata.

Pertanto, per le considerazioni innanzi esposte, l'appello del Comune di [redacted] è infondato.

Sussistono giusti motivi, data la natura della controversia, per compensare le spese del giudizio.

P. Q. M.

La Commissione rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.

Spese compensate.

Lecce - 21-11-2011

IL PRESIDENTE RELATORE

